

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 02/05/2023

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Federica Lusenti
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli
Dott. David Coi
Dott. Daniele Pecora
Dott.ssa Veronica Praudi

CIRCOLARE N. 24

Approfondimento

Oggetto: Cessioni triangolari “interne” extracomunitarie

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

L'art. 8, primo comma, lett. a) del D.P.R. 633/1972 definisce cessioni all'esportazioni *“le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti, anche per incarico dei propriessionari”*.

Le triangolazioni interne extra-comunitarie si realizzano secondo lo schema IT1 > IT2>EXTRA-UE: il promotore della triangolazione IT2, acquista beni dal fornitore italiano IT1, incaricandolo di esportarli e inviarli direttamente ad un soggetto extra-UE, cui IT2 ha ceduto gli stessi.

In questo caso, sia la prima cessione (IT1>IT2) che la seconda cessione (IT2>EXTRA-UE) sono considerate operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. a) del D.P.R. 633/1972, ma solo a condizione che:

- il trasporto dei beni avvenga direttamente verso il territorio extra-UE a cura del fornitore/primo cedente (IT1) o per suo conto;
- il trasporto venga effettuato direttamente verso l'estero senza che i beni transitino materialmente dal secondo cedente IT2.

Se viene a mancare una di queste condizioni, non si configura un'operazione triangolare, per cui la cessione interna (tra IT1 e IT2) risulta imponibile ai fini IVA in Italia.

Affinché la cessione tra IT1 e IT2 sia non imponibile è necessario che il trasporto sia effettuato:

- a) a cura del fornitore IT1 o di un vettore da questo incaricato;
- b) a cura del promotore (IT2) ma solo su mandato del fornitore (IT1).

Ciò significa che non è necessario che la spedizione o il trasporto avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente da IT1. Il contratto potrebbe essere concluso da IT2, con fattura a lui intestata, ma a condizione che vi sia la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta,

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it



Partner di



secondo la comune volontà dei contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero.

Nelle operazioni triangolari la prova dell'effettiva esportazione deve essere fornita non solo dal fornitore IT1, ma anche dal promotore IT2. In entrambi i casi, essa è data dal messaggio informatico trasmesso dalla dogana di uscita alla dogana di esportazione e rintracciabile telematicamente nel sistema informatico AIDA, attraverso il possesso del numero elettronico di riferimento della dichiarazione stessa MRN.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it